Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 9 giugno 1937 - ANNO XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 maggio 1937-XV, n. 793.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2286, concernente l'istituzione in ente morale della « Fondazione Attilio Odero » con sede in Genova e l'approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2286, concernente l'istituzione in ente morale della « Fondazione Attilio Odero » con sede in Genova e l'approvazione del relativo statuto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1937-XV, n. 794.

Approvazione della convenzione stipulata il 7 novembre 1936-XV fra la Regia università di Roma ed il Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, circa il nuovo ordinamento del Policlinico « Umberto I ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 35 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di sistemare diversamente i rapporti fra il Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, e la locale Regia università per quanto si riferisce alla clinicizzazione del Policlinico « Umberto I »;
Vista la convenzione intervenuta al riguardo fra i due Enti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la convenzione intervenuta in data 7 novembre 1936-XV fra la Regia università di Roma e il locale Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti, circa il nuovo ordinamento del Policlinico « Umberto I ».

Detta convenzione, che fa parte integrante del presente decreto, sarà munita di visto e sottoscritta, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Per le spese di registro e bollo della convenzione fatta nell'interesse della Regia università è applicabile l'art. 55 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 148. — MANCINI.

Convenzione fra la Regia università di Roma e l'Amministrazione del Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per il funzionamento del Policlinico « Umberto I ».

L'anno millenovecentotrentasei, il giorno 7 novembre in Roma, con la presente privata scrittura da valere ad ogni effetto di legge.

TRA

la Regia università di Roma, in persona del rettore magnifico, on. barone prof. Pietro de Francisci,

E

il Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, in persona del presidente gr. uff. dott. Carlo Solmi, si stabilisce quanto appresso:

Art. 1.

Allo scopo di assicurare il migliore e più efficace coordinamento delle attività scientifiche ed ospedaliere rispettivamente svolte dai due Enti e la semplificazione dei loro rapporti, la Regia università degli studi di Roma ed il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma convengono che, sotto l'osservanza delle norme di cui appresso, le Regie cliniche universitarie ed i reparti e servizi ospedalieri esistenti nel Policlinico « Umberto I » siano gestiti ed amministrati come un unico organismo denominato « Policlinico Umberto I ».

Ciò ai soli effetti della organizzazione dei servizi e del regolamento interno dei loro rapporti amministrativi, ferma ed impregiudicata restando l'autonomia dei due Enti, specie per quanto riguarda l'esercizio delle rispettive potestà deliberative, giusta le loro leggi istituzionali.

Art. 2.

La direzione del « Policlinico Umberto I » viene affidata ad un Comitato direttivo composto:

a) da un presidente nominato d'accordo tra il Pio Istituto e l'Università;

b) da due consiglieri tecnici (un primario ospedaliero ed un clinico) scelti, preferibilmente, tra i sanitari che non prestano servizio presso il Policlinico;

c) da due consiglieri amministrativi (uno ospedaliero e uno universitario) scelti preferibilmente tra i funzionari dei due Enti.

Il presidente e i consiglieri, che vengono nominati dalle rispettive Amministrazioni, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 3.

Il « Policlinico Umberto I » avrà un direttore sanitario che sarà nominato dal capo dell'Amministrazione ospedaliera, previo accordo con il rettore della Regia università e dura in carica cinque anni.

Il direttore sanitario prende parte con voto consultivo alle sedute del Comitato direttivo e ne attua le deliberazioni.

La scelta del direttore sarà fatta fra i primari ospedalieri o tra i professori ordinari della Facoltà di medicina della Regia università di Roma che abbiano non meno di cinque anni di anzianità nel grado.

Al direttore sarà corrisposta una indennità annua di lire 10.000 al lordo delle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, in aggiunta al trattamento di professore o di dirigente ospedaliero.

Allo stesso direttore si applicano tutte le disposizioni del vigente regolamento per il personale sanitario degli Ospedali riuniti di Roma.

Art. 4.

Nei limiti di cui al capoverso dell'art. 1 al Comitato direttivo sono assegnate le seguenti attribuzioni:

a) attuare in vista delle superiori necessità dell'insegnamento e della migliore assistenza degli infermi, il coordinamento tecnico sanitario tra i servizi ospedalieri e quelli clinici, organizzandoli a seconda delle rispettive esigenze.

Allo scopo il Comitato direttivo dovrà, eventualmente, sottoporre all'approvazione dei due contraenti quelle proposte di modifiche dei servizi che, in base all'esperienza, appariranno opportune;

b) distribuire il personale comandato in servizio presso l'Istituto (ad eccezione del personale sanitario clinico) tra i diversi reparti e servizi, secondo le effettive esigenze, vigilandone il rendimento e la disciplina in conformità delle norme in vigore presso le Amministrazioni cui il personale appartiene;

c) formulare proposte intese alla semplificazione dei servizi amministrativi ed al rafforzamento dei controlli;

d) dare parere motivato su tutte le questioni relative alla gestione dell'Istituto, che comportino atti da sottoporre, sia separatamente che congiuntamente, all'approvazione dei contraenti;

e) deliberare nei limiti sempre dei poteri attribuiti, su tutte le questioni che gli saranno sottoposte dal presidente nonchè sui provvedimenti d'urgenza da lui adottati;

f) formulare proposte di norme interpretative ed integratrici della presente convenzione di regolamenti ed istruzioni pel servizio interno dell'Istituto;

g) formulare le proposte di ripartizione delle spese dei servizi comuni (ospedalieri clinici) dell'Istituto;

h) nominare nel suo seno, con scelta fra i consiglieri tecnici, un vice direttore che sostituisca il direttore sanitario in caso di assenza o di impedimento, e di un aiuto direttore, con le modalità, per quest'ultimo, che saranno precisate nel regolamento per il personale sanitario del Pio Istituto.

Art. 5.

Il presidente è tenuto a trasmettere mensilmente alle due Amministrazioni interessate l'elenco delle deliberazioni adottate dal Comitato direttivo.

Art. 6.

Il direttore sanitario è preposto al personale sanitario ospedaliero e a tutto il personale amministrativo, di assistenza e subalterno comandato in servizio presso l'Istituto.

In attesa di uno speciale regolamento, da prepararsi dal Comitato direttivo, da deliberare dai due Enti e da approvarsi dai Ministri per l'interno e per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, per egolare la parte disciplinare di tutto il personale e quanto altro riguarda il personale stesso, vigeranno le attuali norme in vigore nelle due Amministrazioni.

Art. 7.

I primari ospedalieri assegnati all'Istituto assumeranno il titolo di primari aggregati clinici, e ferma restando la loro appartenenza al personale sanitario degli Ospedali riuniti di Roma e l'obbligo del servizio come primario ospedaliero, verranno considerati nei rapporti con l'Istituto come personale universitario con assegni uguali a quelli corrisposti ai professori incaricati.

Detti assegni, in aggiunta allo stipendio di primario che verrà corrisposto dal Pio Istituto, saranno ad esclusivo carico della Regia università di Roma.

Art. 8.

I primari aggregati dipenderanno dal rettore della Regia università per quanto riguarda la loro funzione didattica per tutto il resto rimarranno sempre alle dipendenze del Pio Istituto di Santo Spirito e nei limiti della presente convenzione dal direttore sanitario del « Policlinico Umberto I ».

Art. 9.

Quando concorrano gravi ed accertate ragioni il rettore della Regia università potrà chiedere all'Amministrazione ospedaliera l'allontanamento dall'Istituto di quel primario

aggregato che non risultasse adatto alle sue particolari mansioni per ragioni d'ordine scientifico, professionale, morale e disciplinare.

Il primario così allontanato perde il diritto di aggregato e dovrà essere sostituito.

Il presidente segnalerà al rettore dell'Università, per i provvedimenti di sua competenza, qualunque deficienza del personale sanitario clinico.

Art. 10.

Nel caso di vacanza di posto di primario aggregato, una Commissione composta pariteticamente da rappresentanti dei due Enti il cui presidente sarà nominato di comune accordo fra gli stessi Enti, potrà proporre all'Amministrazione degli Ospedali riuniti la nomina, al posto vacante, di uno dei primari ospedalieri in attività di servizio.

Ove ciò non sia possibile, il Pio Istituto di S. Spirito e la Regia università bandiranno un concorso con i programmi e le modalità stabilite dai regolamenti ospedalieri fermo restando il trattamento economico che sarà quello stabilito dagli ospedali.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta di due membri clinici, di due ospedalieri e un presidente nominato dal Comitato direttivo di cui all'art. 2.

Gli aiuti e gli assistenti addetti ai reparti ospedalieri dell'Istituto verranno liberamente scelti dagli Ospedali riuniti di Roma tra il personale sanitario di ruolo.

Art. 11.

I primati ospedalieri saranno aggregati alle cliniche affini alle loro particolari attitudini e specializzazioni.

Nella direzione del padiglione loro affidato e per tutto quanto riguarda l'assistenza e la cura dei loro malati, i primari aggregati avranno piena libertà di azione.

Essi, però, hanno l'obbligo dell'insegnamento pratico al letto del malato seguendo l'indirizzo scientifico del direttore della clinica alla quale sono aggregati.

Art. 12.

Il coordinamento dell'attività didattica degli aggregati spetta al preside della Facoltà di medicina, sentito il clinico direttore della Cattedra e i primari aggregati in base a programma e criteri di massima che verranno sottoposti all'approvazione del rettore e pubblicati, eventualmente, nell'annuario dell'Università.

Art. 13.

Alle dipendenze del direttore sanitario sarà costituito un ufficio amministrativo composto dell'attuale numero di impiegati amministrativi ospedalieri aumentato di quegli altri elementi che la Regia università riterrà necessari nominare per conseguire la piena esecuzione della presente convenzione.

Il costo di funzionamento di detto ufficio (personale e spese di ufficio e cancelleria) sarà a completo carico della Regia università, che dovrà, pertanto, rimborsare al Pio Istituto di S. Spirito tutte le spese comunque sostenute per il trattamento economico spettante al suo personale come sopra comandato presso detto ufficio amministrativo e per il suo funzionamento.

In tutti i casi il trattamento economico del personale comandato dal Pio Istituto non può superare quello normale in vigore presso l'Amministrazione ospedaliera.

Art. 14.

Il servizio del deposito infermi e del pronto soccorso sarà affidato ad un primario aggregato clinico da nominarsi con le norme di cui all'art. 10, coadiuvato da personale sanitario misto in uguale proporzione ed in numero da stabilirsi d'accordo tra i due contraenti. A coadiuvare al servizio di pronto soccorso potranno nominativamente essere ammessi, sotto la esclusiva responsabilità della Regia università, studenti degli ultimi tre anni della Facoltà di medicina, secondo particolari norme stabilite d'accordo dal preside della Facoltà e dal direttore sanitario.

Il primario aggregato clinico provvederà alla assegnazione dei malati dopo la scelta fattane dai direttori delle singole cliniche e dai loro delegati a norma dell'articolo seguente.

Art. 15.

I direttori delle Regie cliniche ed i loro aiuti ed assistenti, quando sieno muniti di apposita delega scritta, hanno facoltà di scegliere tra gli infermi del deposito quelli occorrenti per l'insegnamento di loro competenza e di disporne il trasferimento nelle Regie cliniche. Tale scelta potrà essere esercitata anche tra i malati accolti nei depositi degli altri ospedali del Pio Ente.

Il direttore clinico ha la facoltà di prelevare ammalati anche nei reparti ospedalieri sempre che nulla osti da parte del primario curante e che non siano affetti da malattie infettive o contagiose in atto.

Nel computo delle degenze degli infermi interni viene calcolato il giorno di entrata nelle Regie cliniche ed è escluso quello della dimissione, morte e restituzione degli infermi ai reparti ospedalieri.

Possono anche essere trasferiti nelle Regie cliniche gli infermi ammessi negli ospedali a proprie spese, ma soltanto quando ne facciano richiesta; in tal caso le Regie cliniche percepiranno direttamente dai malati suddetti le rette dovute, con decorrenza dal giorno di entrata esclusa al riguardo ogni responsabilità da parte del Pio Istituto.

Art. 16.

Nei casi in cui, per urgenti ragioni di cura, si renda assolutamente necessario l'immediato trasferimento alle infermerie di un infermo accolto nel deposito dell'Istituto, il dirigente del deposito ne darà subito avviso ai direttori della clinica che, per competenza, potrebbero scegliere detto malato ai fini dell'insegnamento. Qualora questi ed i loro delegati non esercitino immediatamente il diritto di scelta, l'infermo sarà ricoverato definitivamente nelle corsie ospedaliere.

In ogni caso il dirigente del deposito dovrà sempre disporre, sulla sua responsabilità, il trasferimento alla infermeria, quando il ritardo possa nuocere alla salute del malato.

Di tali trasferimenti d'urgenza sarà tenuta nota nominativa in apposito registro da conservarsi nel deposito con l'indicazione della causa che ha consigliato il trasferimento. Dette annotazioni dovranno essere controfirmate dal direttore sanitario.

Qualora dovessero sorgere contestazioni in ordine al trasferimento di infermi nelle corsie, le contestazioni stesse saranno risolte dal direttore sanitario dell'Istituto.

Art. 17.

Salvi i casi di assoluta necessità di pronto intervento i direttori delle Regie cliniche e i loro delegati hanno facoltà di scegliere per l'insegnamento gli infermi degenti nelle infermerie ospedaliere che, risultando colpiti da infermità diversa da quella per la quale erano stati accettati negli ospedali, devessero essere trasferiti da un reparto medico ad un reparto chirurgico e viceversa.

Della necessità di tale trasferimento il direttore sanitario dovrà informare i direttori delle Regie cliniche nelle quali gli infermi potrebbero essere trasferiti. Del trasferimento

stesso sarà tenuta nota nel registro di cui all'ultimo comma del precedente art. 16.

Art. 18.

Il trasporto nelle Regie cliniche degli infermi degenti nei depositi e nelle corsie è eseguito a cura, spese e rischio delle Regie cliniche, sotto la responsabilità dei direttori di esse e dei loro delegati; tale trasporto avverrà nelle ore stabilite d'accordo tra i direttori delle Regie cliniche ed il direttore sanitario, salvi sempre i casi di urgenza previsti negli articoli 16 e 17. In ogni caso il trasporto deve avvenire nello stesso giorno in cui gli infermi sono stati scelti per l'insegnamento. Qualora ciò non avvenga, si intenderà che i direttori delle Regie cliniche vi abbiano rinunciato.

Per gli infermi trasportati nelle Regie cliniche e durante il tempo in cui vi restano degenti l'Amministrazione ospedaliera è esonerata da qualsiasi responsabilità che è assunta dalle Regie cliniche.

Art. 19.

I direttori delle Regie cliniche hanno facoltà di restituire agli ospedali da cui furono prelevati, gli ammalati interni che non occorrano ulteriormente per l'insegnamento. Essi hanno anche la facoltà di inviare al reparto isolamento nell'Ospedale del Policlinico gli infermi interni che siano colti da malattie infettive o contagiose.

Il trasferimento di tale genere di infermi è obbligatorio per le cliniche che non abbiano un proprio reparto « isolamento ».

Parimenti i direttori delle Regie cliniche hanno facoltà di trasferire al reparto « isolamento » nell'Ospedale del Policlinico gli ammalati esterni colti da malattie infettive o contagiose.

Per tali infermi « esterni » quando sia riconosciuta la necessità e l'urgenza della cura colle norme stabilite dall'art. 2 della legge 31 maggio 1900, n. 211, sarà redatto il verbale di ammissione negli ospedali. Qualora, invece, la necessità e l'urgenza della cura non siano riconosciute, gli infermi possono a richiesta dei direttori delle Regie cliniche, e dei loro delegati, essere ricoverati nel reparto « isolamento » al Policlinico restando a disposizione delle cliniche stesse, le quali sono obbligate a corrispondere all'Amministrazione ospedaliera la retta stabilita per gli infermi ricoverati a pagamento.

Art. 20.

Ai fini dell'insegnamento i direttori delle Regie cliniche hanno facoltà di trattenere gli ammalati interni anche oltre il tempo necessario per la cura, ma, cessata la necessità della cura, hanno l'obbligo di informarne immediatamente il direttore sanitario degli ospedali dai quali gli infermi furono prelevati. Dal giorno in cui cessa la necessità della cura gli ammalati interni sono considerati esterni e cessa quindi per l'Amministrazione ospedaliera l'obbligo di corrispondere alla Regie cliniche la diaria di cui all'art. 29.

Nel caso in cui la necessità di una cura si protragga oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data d'ammissione degli infermi negli ospedali, il direttore della Regia clinica dovrà avvertirne il direttore dell'ospedale dal quale gli infermi sono stati prelevati.

Il direttore dell'ospedale ed i sanitari governativi hanno sempre facoltà di eseguire, previo avviso ai direttori delle Regie cliniche, visite di accertamento delle condizioni degli ammalati interni.

Queste visite dovranno sempre essere eseguite quando siano decorsi 45 giorni dall'accettazione degli infermi negli ospedali.

Art. 21.

Agli effetti della statistica sanitaria gli ammalati accolti nelle Regie cliniche debbono figurare nel movimento degli infermi accolti negli ospedali. A tal uopo ciascun infermo è fornito della scheda cubicolare che, debitamente completata dal personale sanitario delle Regie cliniche al momento della dimissione degli infermi, deve essere a cura delle Regie cliniche trasmessa alla Direzione dell'ospedale dal quale l'infermo stesso è stato prelevato.

In caso di morte dell'infermo le Regie cliniche compileranno la denuncia e la trasmetteranno alla suddetta Direzione degli ospedali, che provvederà ad inviarla all'Ufficio dello stato civile. Le nascite invece che avvengono nelle Regie cliniche saranno da esse direttamente denunciate, a norma di legge, all'Ufficio dello stato civile.

Le Regie cliniche, infine, devono comunicare alla Direzione dell'ospedale, con le modalità in uso nei reparti ospedalieri, il movimento degli ammalati e tutti quegli elementi che, ai fini della statistica sanitaria, potessero occorrere all'Amministrazione ospedaliera.

Art. 22.

Ciascun direttore clinico, a suo insindacabile giudizio, può ricoverare direttamente nella propria clinica ammalati di particolare interesse scientifico e didattico degenti in case private od in altri ospedali. Entro le 24 ore dall'avvenuto ricovero dovrà dare comunicazione al direttore sanitario della accettazione di detti ammalati che saranno assunti a carico del Pio Istituto (infermi interni) ove vengano accertate nelle forme di legge le condizioni di spedalizzazione, ed a carico della clinica (infermi esterni) se tali condizioni non ricorressero.

Art. 23.

È in facoltà di ciascun direttore di riservare nella propria clinica un numero di letti, da stabilirsi di comune accordo tra le due Amministrazioni per il ricovero di ammalati a pagamento.

Per questi ammalati (infermi esterni) l'Amministrazione ospedaliera è tenuta a fornire tutti i servizi e somministrazioni, anche speciali, così come per gli altri ricoverati ed alle stesse condizioni.

Art. 24.

La Regia università acconsente che i reparti clinici restino aperti durante i periodi estivi, per il bisogno del ricovero dei malati ospedalieri. Inoltre durante tutto l'anno la Regia università si obbliga di ricoverare nelle Regie cliniche infermi ospedalieri che vi siano trasferiti dal deposito del Policlinico, entro il limite dei posti-letto disponibili di ciascuna clinica, detratti i posti di cui all'art. 23 e soddisfatti prima i ricoveri necessari per l'insegnamento.

Art. 25.

Le spese di tutto il personale sanitario e subalterno di ogni grado delle Regie cliniche e lo stipendio dei primari aggregati di cui all'art. 7, le spese di manutenzione, ordinarie e straordinarie, degli impianti e stabili, le spese di riscaldamento, luce, gas, energia elettrica motrice, telefono e quant'altro riveste carattere di spesa speciale per le Regie cliniche, saranno a carico esclusivo della Regia università. Sono salvi i rimborsi stabiliti dall'art. 29.

Le spese invece per i suddetti titoli relativi ai padiglioni ospedalieri, depositi ed in genere uffici e locali di pertinenza ospedaliera, rimangono a carico esclusivo del Pio Istituto.

Le spese del Comitato direttivo, nonchè gli assegni del direttore sanitario, del vice direttore, dell'aiuto direttore, saranno a totale carico della Regia università.

Le spese per i servizi comuni saranno ripartite d'accordo tra i due contraenti in base alle proposte del Comitato direttivo.

Le spese di manutenzione dei viali e di giardinaggio per l'intero ospedale e per le Regie cliniche rimangono a totale carico della Regia università.

Art. 26.

L'Amministrazione universitaria rimborserà a quella ospedaliera le somme dovute a qualsiasi titolo per somministrazioni e servizi a favore delle cliniche, valutando le somministrazioni dei generi e dei materiali e le prestazioni dei servizi effettivamente forniti in base alle aliquote costituenti il costo della diaria del Policlinico e risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo del Pio Istituto, salvo a valutarle quando ciò non sia possibile, in base al costo effettivo.

Art. 27.

Per gli ammalati interni ricoverati nelle Regie cliniche l'Amministrazione ospedaliera provvede, quando ne sia dimostrata la necessità, alla fornitura dei letti, mobili, biancheria, oggetti di vestiario, utensili e stoviglie, nei limiti della pratica ospedaliera (dotazioni fisse).

Le Regie cliniche assumono a loro carico la conservazione e manutenzione di quanto sarà fornito dalla Amministrazione.

Art. 28.

Al principio di ogni anno e nel giorno ed ora che ciascun direttore di clinica stabilisce d'accordo col direttore d'Istituto, l'economo spedaliero procederà, in rappresentanza degli Ospedali riuniti ed in contraddittorio del direttore della clinica o di un suo delegato, alla ricognizione di tutto quanto è stato fornito dall'Amministrazione ospedaliera alla Regia clinica a norma dell'articolo precedente.

Dell'operazione di ricognizione sarà redatto verbale in doppio originale firmato dal direttore della Regia clinica o da un suo delegato e dall'economo.

Dal verbale dovrà risultare l'indicazione del materiale che resta in consegna del direttore della Regia clinica e dei materiali che risultano mancanti; per questi ultimi verrà addebitato alle Regie cliniche il prezzo di costo.

Art. 29.

In corrispettivo degli oneri assunti dalle Regie cliniche con la presente convenzione, ed in pagamento del mantenimento assistenza e cura degli infermi interni ricoverati nelle Regie cliniche, l'Amministrazione ospedaliera rimborserà a quella universitaria, per ciascun giorno di degenza di ogni infermo interno, una somma pari alla spesa costituente la diaria del Policlinico, quale risulta dall'ultimo bilancio consuntivo del Pio Istituto. Qualora detta diaria risultasse inferiore a quella annualmente stabilita, a norma di legge, per i Comuni del Regno, si prenderà come base di calcolo per il rimborso di cui sopra questa ultima diaria.

Per gli infermi ricoverati nella Clinica pediatrica verrà, però, corrisposta una diaria pari alla metà di quella che sarà adottata.

Quando trattisi di lattante accompagnato dalla nutrice verrà corrisposta la diaria intera.

Art. 30.

In considerazione degli oneri assunti dal Pio Istituto di Santo Spirito con il precedente articolo, la Regia università rinuncia senza eccezioni ai due contributi annui già corrisposti in suo favore dall'Amministrazione ospedaliera, e cioè:

1° corrisp. in base all'art. 17 convenzione 9 luglio 1927	L. 282.000
2° corrisp. (v. R. decreto 30 giugno 1927, numero 1199)	» 200.000
	L. 482.000

Art. 31.

Le modalità degli adempimenti contabili, i termini di regolazione di rapporti di dare ed avere fra i due contraenti, quanto altro possa occorrere per la migliore e più rapida esecuzione, saranno stabiliti, su proposta del Comitato direttivo, mediante apposite « norme di applicazione della presente convenzione » da emanarsi fra i due contraenti entro i tre mesi dall'entrata in vigore della presente.

Art. 32.

Ove le norme presenti necessitino di unificazione ed integrazione vi provvederanno al più presto d'accordo i due contraenti deliberando sulle proposte avanzate dal Comitato direttivo.

L'approvazione concorde del rettore della Regia università di Roma e del presidente del Pio Istituto ed Ospedali riuniti di Roma, con l'omologazione delle rispettive Autorità tutorie, darà forza esecutiva alle nuove norme che non potranno, peraltro, importare modificazioni dei rispettivi oneri finanziari e che in ogni caso non dovranno essere in contrasto con quelle della presente convenzione.

Art. 33.

La presente convenzione sostituisce ed abroga la convenzione generale e tutte le particolari convenzioni in essere fra le varie Cliniche ed Istituti scientifici dipendenti dalla Regia università di Roma e l'Amministrazione ospedaliera e precisamente le seguenti:

1) Convenzione generale stipulata in Roma addì 12 ottobre 1935, registrata in Roma il 19 ottobre 1935, Uff. Atti privati, vol. 423;

2) Convenzione con la Regia clinica ostetrica in data 21 luglio 1923, registrata a Roma il 23 dello stesso mese, e successive modifiche;

3) Convenzione con la Regia clinica neuropatologica in data 30 agosto 1928, registrata in data 30 dello stesso mese, Atti privati, vol. 381, n. 4836;

4) Convenzione con la Regia clinica pediatrica in data 25 febbraio 1929, registrata il 13 marzo 1929, vol. 360, numero 17506;

5) Convenzione con la Regia clinica ortopedica e traumatologica stipulata il 17 aprile 1936, registrata il 23 stesso mese al volume 496, n. 40096.

Quante volte però si rendesse necessario regolare speciali rapporti con le Regie cliniche per eventuali particolari prestazioni ospedaliere, essi saranno di comune accordo stipulati con speciali convenzioni.

Resta abolito espressamente qualsiasi onere di spesa di personale a carico del Pio Istituto per il personale addetto all'isolamento ostetrico del Policlinico che, invece, passa a carico della Regia università.

Resta invece in vigore la convenzione stipulata il 22 marzo 1933 (registrata l'8 aprile 1933, vol. 446, n. 31006), relativa all'Istituto di radiologia medica della Regia università di Roma e del Pio Istituto di Santo Spirito e quella stipulata il 28 maggio 1936 (registrata il 10 giugno 1936, vol. 430, n. 27697), relativa all'Istituto di semeiotica medica.

Per quanto riguarda il rimborso delle quote di degenza per il reparto clinico dell'Istituto di radiologia medica valgono le norme della presente convenzione.

Art. 34.

La presente convenzione, che sostituisce in ogni parte quella precedentemente stipulata tra i contraenti in data 30 settembre u. s. la quale resta, in conseguenza, annullata, entra in vigore a decorrere dal 30 novembre 1936-XV ed avrà la durata di un quinquennio prorogabile tacitamente di trien-

nio in triennio, ove sei mesi prima della scadenza non sia intervenuta formale disdetta da parte di uno dei contraenti.

Art. 35.

La presente convenzione viene redatta in triplice esemplare su carta senza bollo e godrà delle disposizioni di favore stabilite nell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, essendo stipulata nell'interesse dello Stato.

Roma, addì 7 novembre 1936 - Anno XV

Il rettore della Regia università di Roma:
P. DE FRANCISCI.

Il presidente del Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma:
CARLO SOLMI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1937-XV, n. 795.
Applicazione delle aliquote per il trattamento di quiescenza degli ufficiali del Corpo automobilistico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il relativo regolamento e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, concernente nuove disposizioni sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato;
Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 30 marzo 1936-XIV, n. 622;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, recante modificazioni ed aggiunte alla legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, convertito in legge con la legge 10 aprile 1936-XIV, n. 807;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare la tabella *A* annessa al R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, per quanto concerne le aliquote da applicarsi nella liquidazione delle pensioni spettanti agli ufficiali del Corpo automobilistico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella liquidazione delle pensioni ordinarie spettanti agli ufficiali del Corpo automobilistico si applicano le aliquote indicate nelle colonne 2 e 3 della tabella *A* annessa al R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 19 luglio 1935-XIII, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1937-XV, n. 796.
Modificazioni alla legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduto il Nostro decreto 1° ottobre 1936-XIV, che conferisce al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni ed aggiunte alla legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 della legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli, è sostituito il seguente:

« L'Ente autonomo « Volturno », costituito in Napoli dalla legge 8 luglio 1904, n. 351, ha per iscopo:

1° la costruzione e l'esercizio delle opere per la derivazione delle sorgenti del Volturno, di cui all'art. 18 della legge medesima;

2° la costruzione e l'esercizio delle opere per la derivazione dell'acqua dal fiume Volturno di cui all'art. 4 della legge 5 luglio 1908, n. 351;

3° la costruzione e l'esercizio delle opere per la utilizzazione di quelle altre derivazioni che venissero concesse o cedute all'Ente per il comune di Napoli;

4° l'esercizio dei servizi di produzione e di distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione pubblica e privata, per riscaldamento e per usi industriali che, a qualsiasi titolo, vengano assunti direttamente dal comune di Napoli;

5° l'esercizio di altri servizi pubblici, contemplati nell'art. 1 del testo unico 15 ottobre 1925-III, n. 2578, che il comune di Napoli ritenga di affidargli o dargli in concessione.

Per affidare o dare in concessione all'Ente autonomo « Volturno » servizi pubblici, il comune di Napoli può valersi, nei confronti dei terzi, della facoltà di riscatto consentita dall'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925-III, n. 2578.

La gestione dei servizi indicati ai numeri 4° e 5° del primo comma sarà tenuta separata da quelle proprie dell'Ente. Con apposite convenzioni, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, saranno regolati i rapporti fra il comune di Napoli e l'Ente « Volturno » in dipendenza della gestione anzidetta. Con tali convenzioni potrà essere anche fissata a favore del Comune, oltre alla corresponsione di un canone per le concessioni di servizi pubblici, una percentuale di compartecipazione all'utile netto risultante dal conto generale dell'Ente.

Siffatte percentuali non potranno complessivamente eccedere la metà dell'ammontare di detto utile, diminuito delle quote a pareggio delle somme stanziate in bilancio per l'ammortamento dei mutui e della quota da imputarsi al fondo di riserva. La rimanenza dovrà essere destinata agli scopi indicati nell'art. 18.

Le convenzioni di cui sopra sono esenti da tassa di bollo e soggette alla tassa di registro di L. 10 ».

Art. 2.

L'art. 18 della legge 24 marzo 1921, n. 375, è modificato come appresso:

« L'utile netto dell'Azienda accertato nel conto approvato, sarà destinato al miglioramento ed allo sviluppo dell'Azienda stessa ed anche a ridurre il prezzo dell'energia elettrica e quelli dei servizi di cui al n. 5° dell'art. 1 ».

Art. 3.

Oltre agli istituti indicati nel R. decreto-legge 25 giugno 1925-III, n. 1269, sono autorizzati a concedere mutui all'Ente autonomo « Volturno » con le norme e le condizioni stabilite dalla legge 24 marzo 1921, n. 375, per i mutui della Cassa depositi e prestiti, l'Istituto mobiliare italiano, l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'Ente autonomo « Volturno » potrà procedere all'emissione di proprie obbligazioni in base ad apposita autorizzazione da concedersi con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'interno, udita la Giunta provinciale amministrativa.

Tale autorizzazione deve essere chiesta prima di qualsiasi trattativa per l'emissione ed il collocamento delle obbligazioni. Del decreto di autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sui titoli per la cui validità occorre la firma del Prefetto al solo scopo di garantire l'ottenuta autorizzazione.

I mutui di cui al presente articolo potranno essere contratti anche per l'esecuzione di nuove opere e per la trasformazione, il miglioramento e l'ampliamento degli impianti dei servizi pubblici di cui ai numeri 4° e 5° dell'art. 1, restando esclusa, in tali casi, l'applicabilità dell'art. 21 della legge 24 marzo 1921, n. 375.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 maggio 1937-XV, n. 797.

Decadenza per fallimento della « Società anonima per la trazione nel Valdarno Superiore » dalla concessione della tramvia S. Giovanni in Valdarno-Montevarchi-Levane con diramazione per Terranova-Bracciolini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 26 maggio 1912, n. 1064, col quale venne approvata e resa esecutiva la convenzione 27 aprile stesso anno per la concessione alla « Società anonima per la trazione nel Valdarno Superiore » della costruzione e dell'esercizio della tramvia a trazione elettrica da S. Giovanni in Valdarno, per Montevarchi, a Levane, con diramazione per Terranova-Bracciolini;

Visto l'art. 10 della suddetta convenzione;

Visto il certificato del Tribunale di Arezzo in data 9 aprile 1937, attestante che con sentenza del 13 aprile 1935 fu dichiarato dal Tribunale stesso il fallimento della predetta Società;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con il Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La « Società anonima per la trazione nel Valdarno Superiore » è dichiarata decaduta dalla concessione della tramvia a trazione elettrica S. Giovanni in Valdarno - Montevarchi - Levane, con diramazione per Terranova-Bracciolini, ai sensi dell'art. 10 della convenzione 27 aprile 1912, di cui alle premesse del presente decreto, ed a partire dalla data della dichiarazione del fallimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 33. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1937-XV, n. 798.
Norme di carattere transitorio sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

N. 798. R. decreto-legge 15 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze, vengono dettate norme di carattere transitorio sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 799.
Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « G. Ferro », in Alcamo.

N. 799. R. decreto 25 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « G. Ferro » in Alcamo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 800.
Autorizzazione al Regio politecnico di Milano ad accettare una donazione.

N. 800. R. decreto 25 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio politecnico di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 100.000, disposta in suo favore dalla Società anonima « Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck », destinate ad incremento del patrimonio della « Fondazione ingegnere Giorgio Enrico Falck».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 aprile 1937-XV, n. 801.
Autorizzazione al Regio Comitato Talassografico Italiano ad accettare una donazione.

N. 801. R. decreto 15 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio Comitato Talassografico Italiano viene autorizzato ad accettare la donazione degli immobili disposta in suo favore da S. E. l'Accademico d'Italia Pietro Canonica.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 aprile 1937-XV, n. 802.
Erezione in ente morale della « Fondazione Giuseppe Calzolari Fornioni » presso il Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia.

N. 802. R. decreto 15 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la « Fondazione Giuseppe Calzolari Fornioni » presso il Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia, viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. 803.
Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Maria Weger » di Prissiano di Tesino.

N. 803. R. decreto 19 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione scolastica « Maria Weger » di Prissiano di Tesino, viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1937 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1937-XV.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione del « Credito Milanese » nel « Banco di Napoli ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 10 maggio 1930, n. 678, l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 783, e l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Vista l'istanza con la quale il Banco di Napoli e il Credito Milanese espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione del secondo istituto nel primo;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione mediante incorporazione del Credito Milanese, con sede in Milano, nel Banco di Napoli, con sede in Napoli, rendendosi così applicabili alle operazioni di fusione ed alle altre, che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(1785)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1937-XV.
Misura e modalità di applicazione dei contributi sindacali obbligatori dovuti dalle cooperative per l'anno 1937-XV.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 53 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484;

Decreta:

Articolo unico.

Il contributo delle cooperative è stabilito per l'anno 1937 nella misura e con le modalità di applicazione contenute nel decreto Ministeriale 9 aprile 1934 e nell'art. 2 del decreto Ministeriale 21 agosto 1936 le cui disposizioni rimangono prorogate sino al 31 dicembre 1937 con le seguenti modifiche:

La denuncia prevista dall'art. 1 del decreto Ministeriale 9 aprile 1934 dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 1937 e riferirsi ai dati della gestione delle cooperative dal 1° gennaio al 31 dicembre 1936.

Il contributo di cui al comma 2 dell'art. 11 del decreto Ministeriale 9 aprile 1934 a carico delle cooperative esercenti latterie si applica unicamente a quelle aziende che si servono, per la lavorazione del latte, dell'opera di dipendenti e che abbiano carattere di azienda distinta dalle persone dei soci.

Il contributo di cui all'art. 12 del decreto Ministeriale 9 aprile 1934 è applicabile alle cooperative proprietarie oppure conduttrici di terreni agricoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(1787)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1937-XV.
Determinazione, a norma del R. decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 483, della quota percentuale d'aumento per l'anno 1937 dei contributi sindacali obbligatori.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 483, che proroga sino al 31 dicembre 1937 il R. decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1579, sul finanziamento dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

Decreta:

La misura dei contributi sindacali obbligatori disciplinati dal R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, è aumentata per l'anno 1937 del 2 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(1786)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 4 giugno 1937-XV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 725, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 31 marzo 1937 mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Austria, per prorogare al 30 giugno 1937, la validità dell'Accordo del 7 novembre 1936 concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia.

(1795)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 4 giugno 1937-XV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 737, che ha dato esecuzione agli Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 29 gennaio 1937, concernenti il regime degli scambi delle pellicole cinematografiche ed i pagamenti relativi.

(1796)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, S. E. il Ministro per le finanze, in data 4 giugno 1937-XV, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 671, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37.

(1794)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio dei comuni di Cavriglia e Loro Ciuffenna, in provincia di Arezzo, con decreto in data 4 maggio 1937, sono state estese al territorio dei suddetti Comuni le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987 e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

(1714)

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio dei comuni di S. Arcangelo di Lucania e di Gallicchio, in provincia di Potenza, con decreto in data 4 maggio 1937, sono state estese al territorio dei suddetti Comuni le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

(1715)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

Media dei cambi e dei titoli

del 5 giugno 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,65
Francia (Franco)	84,60
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,78
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,21
Danimarca (Corona)	4,181
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7055
Olanda (Fiorino)	10,4485
Polonia (Zloty)	360,20
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8285
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,45
Id. 3,50 % (1902)	71,425
Id. 3,00 % (Lordo)	53,20
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,325
Rendita 5 % (1935)	93,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,325
Id. Id. 5 % - Id. 1941	101,70
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,95
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,85
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,95

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 35.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d' iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1902)	32601	45,50	Olivero Pietro, Filippo, Michele e Antonio fu Antonio, minori, sotto la p. p. della madre Brizio Anna fu Giuseppe, ved. Olivero, dom. a Marene con usufr. a Sarvia *Lucia* fu Giuseppe, ved. di Olivero Giov. Battista dom. a Marene (Cuneo).	Olivero Pietro, Filippo, Michele e Antonio, minori, sotto la p. p. della madre Brizio Anna fu Giuseppe, ved. Olivero, dom. a Marene con usufr. a Sarvia *Angela Lucia* fu Giuseppe, ved. di Olivero Giov. Battista dom. a Marene (Cuneo).
id.	32602	10,50	Olivero Carlo fu Antonio, dom. a Marene (Cuneo) con usufr. a Sarvia *Lucia* fu Giuseppe, ved. di Olivero Giov. Battista dom. a Marene (Cuneo).	Olivero Carlo fu Antonio, domiciliato a Marene (Cuneo), con usufr. a Sarvia *Angela-Lucia*, ecc., come contro.
id.	32603	10,50	Olivero Giuseppe, ecc., vincolata come sopra.	Come contro.
id.	32604	10,50	Olivero Giov. Battista, ecc., vincolata come sopra.	Come contro.
id.	32606	80,50	Olivero Michele fu Carlo, ecc., vincolata come sopra.	Come contro.
id.	32605	80,50	Olivero Filippo fu Carlo, ecc., vincolata come sopra.	Come contro.
Rendita 5 %	116871	600 —	*Acquaroni* Maria fu Pio, domiciliata in Aversa (Napoli).	*Acquaroli* Maria fu Pio, domiciliata in Aversa (Napoli).
Cons. 3,50 % (1906)	527131	175 —	*Valle Amelia* di Antonio, moglie di Valle Emanuele fu Lorenzo-Francesco, domiciliata in Camogli (Genova).	*Olivari Maria-Aurelia* di Antonio, ecc., come contro.
Redim. 3 % (1910)	151	300 —	Vitali *Enrichetta* fu Luigi, vedova di Monti Luigi, domiciliata a Piacenza.	Vitali *Maria-Teresa-Enrica*, ecc., come contro.
Redim. 3,50 %	348841	350 —	Deodato *Lucrezia-Maria Giovanna-Rosalia* fu Pietro, moglie di Iacono Salvatore fu Michele, domiciliata a Noto (Siracusa). Con vincolo dotale.	Deodato *Maria-Giovanna-Lucrezia-Rosalia* fu Pietro, ecc., come contro.
id.	178124	70 —	Aloia Caterina di Bartolomeo, moglie di Barbagallo *Lucio*, domiciliata in Bracciano (Roma).	Aloia Caterina di Bartolomeo, moglie di Barbagallo *Luciano*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	343701	175 —	Massa *Sabina* fu Giuseppe, moglie di Giuseppe Caviglia di Antonio, domiciliata a Mele (Genova), vincolata per dote.	Massa *Maria-Sabina* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Redim. 3,50 %	341831	87,50	Cadili *Giuseppe, Umberto, Vittorio* ed Antonino fu Pietro, minori, sotto la p. p. della madre Cadili Carmela di Pietro e rimaritata Santamaria, domiciliati a Brescia.	Cadili *Giuseppe, Umberto, Vittorio* ed Antonino fu Pietro, ecc., come contro.
id.	341830	28 —	Come sopra. — Annotazione: l'usufrutto spetta a Cadili Carmela di Pietro vedova di Cadili Pietro, rimaritata Santamaria, domiciliata a Brescia.	Come sopra Annotazione: come contro.
id.	381676	70 —	Longobardi *Rosa* fu Nicola, minore, sotto la p. p. della madre Di Maio Elvira-Emilia fu Agostino vedova Longobardi Nicola, domiciliata a Castellammare di Stabia (Napoli).	Longobardi *Teresa* fu Nicola, ecc., come contro.
id.	421159	150 —	Palumbo *Clara* fu Antonio, minore, sotto la p. p. della madre Granito Rosa fu Pasquale, domiciliata a Nocera Inferiore (Salerno).	Palumbo *Emilia-Iolanda-Clara* fu Antonio, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	806081	350 —	Barucchi *Battistina* fu Giov. Battista, nubile, domiciliata a Briga Marittima (Cuneo).	Barucchi *Clara-Angela-Battistina*, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 %	202344	175 —	Barucchi *Battistina* fu Giov. Battista, nubile domiciliata a Briga Marittima (Cuneo).	Barucchi *Clara-Angela-Battistina*, ecc. come contro.
Rendita 5 %	118948	200 —	Cosentino Carmela di Gregorio, moglie di Consoli *Agatino*, domiciliata a Catania.	Cosentino Carmela di Gregorio, moglie di Consoli *Antonino*, domiciliata a Catania.
Buono Tesoro 1940 I Serie	2241	500 —	Sategna Fiorella ed Oliviero fu Pietro, minori, sotto la p. p. della madre *Orsini* Anita vedova Sategna.	Sategna Fiorella ed Oliviero fu Pietro, minori, sotto la p. p. della madre *Ostini* Anita vedova Sategna.
Id. II Serie	1708	500 —	Come sopra.	Come sopra
Buono Tesoro 1943 Serie F	448	20 —	*Di Bartolomeo Lina* fu Sebastiano, minore, sotto la p. p. della madre Gori Anna vedova *Di Bartolomeo* Sebastiano.	*Di Bartolomei Rina* fu Sebastiano, minore, sotto la p. p. della madre Gori Anna vedova *Di Bartolomei* Sebastiano.
id.	449	20 —	*Di Bartolomeo* Vittorio fu Sebastiano, minore, sotto la p. p. della madre Gori Anna vedova di *Di Bartolomeo* Sebastiano.	*Di Bartolomei* Vittorio fu Sebastiano, minore, sotto la p. p. della madre Gori Anna vedova di *Di Bartolomei* Sebastiano.
Redim. 3,50 %	429838	17,50	*Cullo* Carolina fu Guglielmo, minore, sotto la p. p. della madre Cucciniello *Rosa* fu Flaviano, domiciliata a Napoli.	*Curlo* Carolina fu Guglielmo, minore, sotto la p. p. della madre Cucciniello *Cecilia* fu Flaviano, domiciliata a Napoli.
Cons. 3,50 % (1906)	551648	31,50	Penna *Carmela* fu Gaetano moglie di Caimano Giuseppe, domiciliata a Pignataro Maggiore, vincolata.	Penna *Maria-Carmela*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	114480	1800 —	Moneta Michelina fu Carlo in Pettinato, domiciliata in Milano, con usufr. a favore di *Porrati* Francesca fu Francesco vedova Moneta, domiciliata a Milano, giusta domanda di Zanoni *Armando*.	Moneta Michelina fu Carlo in Pettinato, domiciliata in Milano, con usufr. a favore di *Porati* Francesca fu Francesco vedova Moneta, domiciliata a Milano, giusta domanda di Zanoni *Romano*.
Id.	114481	1800 —	Moneta Velia fu Carlo in Vitali, ecc., con usufr. come sopra.	Moneta Velia fu Carlo in Vitali, ecc., con usufr., come sopra.
Id.	114482	1800 —	Moneta Iside fu Carlo in Pistoni, ecc., con usufr., come sopra.	Moneta Iside fu Carlo in Pistoni, con usufr., come sopra.
Id.	114483	1800 —	Moneta Silvia fu Carlo, ecc., con usufr., come sopra.	Moneta Silvia fu Carlo, ecc., con usufr., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	195186	73,50	Costa *Maddalena* fu *Giuseppe Emanuele*, nubile, domiciliata a Genova.	Costa *Maddalena-Iacopina-Vittoria* fu *Emanuele Giuseppe*, nubile, domiciliata a Genova.
Id.	364794	38 —	Costa *Maddalena* fu *Giuseppe-Emanuele*, moglie di Scala Carlo, domiciliata a Genova. Entrambi con ipoteca a garanzia di evizione, turbamento o molestia per vendita immobili fatta a Brignole Cesare fu Giuseppe.	Costa *Maddalena-Iacopina-Vittoria* fu *Emanuele-Giuseppe* moglie di Scala Carlo, domiciliata a Genova, ecc., come contro.
Id.	445856	115,50	Diana *Onofrio* fu Luigi, domiciliata a Lesa (Novara), con ipoteca a favore dell'Amministrazione postale e telegrafica.	Diana *Angelo-Onofrio* fu Luigi, ecc., come contro.
Redim. 3,50 %	57181	1351,50	Crespi *Ferruccio* di Daniele, minore, sotto la p. p. del padre, domiciliato in Milano.	Crespi *Cristoforo-Carlo*, ecc., come contro.
Prestito Naz.le 4,50 %	258	22,50	Polti Caterina fu *Giovanni-Battista*, nubile, domiciliata a Milano.	Polti Caterina fu *Battista*, nubile, domiciliata a Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	548434	105 —	Borsa Maria-Teresa di Giovanni, moglie di *Stropiani* Pietro, domiciliata a La Morra (Cuneo).	Borsa Maria-Teresa di Giovanni, moglie di *Stroppiana* Pietro, domiciliata a La Morra (Cuneo).
Redim. 3,50 %	149367	462 —	*Vaccari Vincenzina* fu Carlo, minore, sotto la p. p. della madre Canevari *Marina* vedova di *Vaccari* Carlo, domiciliata in Casteggio (Pavia).	*Vaccaro Annetta-Innocenza* fu Carlo, minore, sotto la p. p. della madre Canevari *Maria* vedova di *Vaccaro* Carlo, domiciliata in Casteggio (Pavia).
Rendita 5 %	22486	240 —	Vaccaro Rosina fu Giuseppe, moglie di *Martinez* Vincenzo fu Leonardo, domiciliata a Catania, vincolata per dote.	Vaccaro Rosina fu Giuseppe, moglie di *Martines* Vincenzo fu Leonardo, domiciliata a Catania, vincolata per dote.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni e questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(1617) Roma, addì 15 maggio 1937 - Anno XV *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 36.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 %	275262	700 —	Palumberi Emilia di Giovanni, *nubile*, dom. a Catanzaro.	Palumberi Emilia di Giovanni, *minore, sotto la p. p. del padre* dom. a Catanzaro.
Id.	182859	112 —	Dutto Giovanni-Battista fu Andrea dom. in Boves (Cuneo) con usufr. vit. a favore di Pellegrino Maria fu *Gio. Battista* ved. di Dutto *Andrea* dom. in Boves (Cuneo).	Dutto Giovanni-Battista fu Andrea dom. in Boves (Cuneo) con usufr. vit. a favore di Pellegrino Maria fu *Giovanni* ved. di Dutto *Giovanni-Andrea* dom. in Boves (Cuneo).
Buono Tesoro Serie G (1943)	607	200 —	Passaro Guido fu Umberto, minore, sotto la p p. della madre *Verdechi* Luigia ved. Passaro.	Passaro Guido fu Umberto, minore, sotto la p. p. della madre *Vertechy* Luigia ved. Passaro.
Cons. 3,50 % (1906)	269272	280 —	*Charletty* Anna di Giulio, moglie di Pozzi Pietro, dom. in Padova. Vincolato per dote della titolare.	*Charlety* Anna ecc. come contro.
Redim. 3,50 %	118401	304, 50	Senneca *Rosina* fu Michele, moglie di Renga Vincenzo, dom. in Maddaloni (Caserta).	Senneca *Maria-Rosa* ecc. come contro.
Id.	118402	35 —	Renga Vincenzo fu Domenico, dom. a Maddaloni (Caserta). Con ipoteca a favore di Senneca *Rosina* fu Michele, moglie del titolare.	Renga Vincenzo fu Domenico, dom. a Maddaloni (Caserta). Con ipoteca a favore di Senneca *Maria-Rosa* fu Michele, moglie del titolare.
Id.	19758	115, 50	*Massari* Francesco fu Sebastiano, dom. a Spinazzola (Bari).	*Massaro* Francesco ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	379467	14 —	*Martino* Luigi di Raffaele, dom. in Gragnano (Napoli).	*Di Martino* Luigi ecc., come contro.
Redim. 3,50 %	417678	122, 50	Caifano *Maria-Rosaria* di Rocco, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Pisticci (Matera).	Caifano *Rosaria-Antonietta* di Rocco, ecc. come contro.
Id.	17838	2369, 50	Barilà *Concetta* fu Alessandro, moglie di Garcea Rocco, dom. a Bagnara Calabra (Reggio Calabria).	Barilà *Maria-Concetta* ecc., come contro.
Id.	90295	14 —	*Scado* Marco fu Paolo, dom. a San Lorenzo (Reggio Calabria).	*Scordo* Marco fu Paolo, ecc. come contro.
Id.	260646	98 —	Viggiano Leonardo, Antonio, Gennaro fu Giuseppe, *gli ultimi due minori sotto la p. p. della madre Lombardi Maria-Teresa ved. di Viggiano Giuseppe*, eredi indivisi del padre dom. a Morano Calabro (Cosenza). Con usufrutto vit. a Lombardi Maria Teresa fu *Fedele* ved. di Viggiano Giuseppe, dom. a Morano Calabro (Cosenza).	Viggiano Leonardo, Antonio, Gennaro fu Giuseppe, eredi indivisi del padre, dom. a Morano Calabro. Con usufr. vit. a Lombardi Maria-Teresa fu *Leonardo* ved. di Viggiano Giuseppe, dom. a Morano Calabro (Cosenza).
Id.	109067	52, 50	*Fini Battista* di Giuseppe, dom. in Castelnuovo Monti (Reggio Emilia). Ipotecata per cauzione.	*Zini Giovanni-Battista* ecc., come contro.
Rendita 5 %	115253	50 —	Crotti Carlo-Martino.	Come contro.
Id.	115254	70 —	Crotti Martino-Giuseppe.	Come contro.
Id.	115255	110 —	Crotti Pietro-Andrea.	Come contro.
Id.	115256	155 —	Crotti Andrea.	Come contro.
Id.	115257	185 —	Crotti Faustino-Innocente.	Come contro.
Id.	115258	205 —	Crotti Antonio-Alberto.	Come contro.
Id.	115259	205 —	Crotti Guerino.	Come contro.
			Tutti fu Giacomo, minori, sotto la p. p. della madre *Manfredini* Angela fu Pietro vedova Crotti, dom. a Ceto (Brescia).	Tutti fu Giacomo, minori, sotto la p. p. della madre *Maifredini* Angela fu Pietro vedova Crotti, dom. a Ceto (Brescia).

DEBITO 1	NUMERO d' iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 %	77869	10,50	*Barollo* Linda fu Antonio, minore, sotto la p. p. della madre Cecconello Carolina ved. di *Barollo* Antonio, dom. a Cavarzere (Venezia).	*Barolo* Linda fu Antonio, minore, sotto la p. p. della madre Cecconello Carolina ved. di *Barlo* Antonio, dom. a Cavarzere (Venezia).
Prest. Naz. 5 %	28343	500 —	*Surace* Maria di Vincenzo, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Reggio Calabria.	*Suraci* Maria ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	260144	7 —	*Squeno* Giovanni-Leonardo fu Giovanni, dom. a Cavasso Carnico (Udine). Sottoposta ad ipoteca per cauzione.	*Squecco* Giovanni-Leonardo ecc. come contro.
Rendita 5 %	72422 72423	445 — 800 —	Sarda Maria fu Giovanni, moglie di *Fiorio* Carlo, dom. a Torino. Con usufr. a Grosso Teresa fu Pietro ved. Sarda Giovanni, dom. a Torino.	Sarda Maria fu Giovanni, moglie di *Florio* Carlo, dom. a Torino. Con usufr. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	592139 662556	45,50 56 —	Cimino *Michele* fu Francesco, dom. a Confienti (Catanzaro). Sottoposte ad ipoteca per cauzione dovuta dal titolare quale contabile per servizio postelegrafonico.	Cimino *Napoleone* fu Francesco ecc., come contro.
Redim. 3,50 %	213561	514,50	Ferrero Felicita, moglie di *Prinetti* Nicola, Costantino, Francesco, Marta, moglie di *Prinetti* Angelo, Antonio, Luigi, Margherita, moglie di Mafezzoli Giovanni, Isabella, nubile e Pasquale, figli del fu Francesco, dom. in Torino, eredi indivisi di Ferrero Michele fu Antonio, vincolato di usufr. a favore di Ferrero Felicita fu Pietro, nubile, interdetta sotto la tutela di Momigliano Annibale fu Davide, dom. a Gassino.	Ferrero Felicita, moglie di *Petnetti* Nicola, Costantino, Francesco, Marta, moglie di *Petnetti* Angelo ecc., come contro.
Id.	213563	59,50	Ferrero Rosa, Pietro, Isabella e Tommaso fu Pietro, minori, sotto la p. p. della madre *Ronchi* Giuseppina fu Pietro, ved. di Ferrero Pietro, dom. a Torino, vincolato di usufr. a favore di Ferrero Felicita fu Pietro, nubile, interdetta sotto la tutela di Momigliano Annibale fu Davide, dom. a Gassino.	Ferrero Rosa, Pietro, Isabella e Tommaso fu Pietro, minori, sotto la p. p. della madre *Ferrero* Giuseppina ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	141521 206048 209293 241408 264530 799889	420 — 220,50 52,50 35 — 35 — 112 —	Muratori Giuseppina di Carlo, moglie di Raimondo *Cesare*, dom. in Roma. I primi due certificati vincolati per dote della titolare, gli altri quattro liberi.	Muratori Giuseppina di Carlo, moglie di Raimondo *Vittorio-Cesare*, dom. in Roma ecc., come contro.
Id.	701510	175 —	*Cavalotti Adele* fu *Carlo*, minore, sotto la p. p. della madre Piceni Antonietta fu Carlo, ved. di *Cavalotti Carlo*, dom. a Ghevio (Novara).	*Cavallotti Adelina* fu *Francesco-Carlo*, minore, sotto la p. p. della madre Piceni Antonietta fu Carlo, ved. di *Cavallotti Francesco-Carlo*, dom. a Ghevio (Novara).
Id.	708307	87,50	*Ruscasso Luigi-Paolo* di Michele, dom. a Luserna San Giovanni (Torino).	*Ruscas Paolo-Luigi* di Michele, ecc. come contro.
Redim. 3,50 %	74781	7 —	Rolando *Maria-Rosa* di Vittorio, moglie di *Bacchi Ferdinando*, dom. a Castellamonte (Torino). Ipotecata.	Rolando *Rosa-Maria* di Vittorio, moglie di *Bocchi Fernando*, dom. come contro.
Id.	40885	1890 —	Brocca *Celeste* fu Antonio, dom. a Canobbio (Novara). (Ipotecata).	Brocca *Stefano-Carlo-Serafino* fu Antonio, domic. a Canobbio (Novara). Ipotecata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 26 maggio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1704)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 20 posti di vice segretario nel ruolo dell'Amministrazione centrale (grado 11°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguadanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, che concede agevolezze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV;

Visto il R. decreto legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 20 posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni - Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento - (Divisione 1ª) via Molise, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno 10 giorni innanzi la prima prova scritta.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30 alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, l'età massima è elevata a 35 anni.

Per i richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Il precedente comma si applica anche ai candidati che siano stati richiamati alle armi nelle circostanze ivi indicate, i quali all'atto della presentazione delle domande di ammissione ai concorsi non si trovino più in servizio militare.

Per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valor militare l'età massima è elevata a 39 anni.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e dei feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti comma sono aumentati di 4 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e nei riguardi del personale civile non di ruolo che, alla data del 4 febbraio 1937-XV, abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Si prescinde dal limite massimo di età anche per gli aspiranti in servizio civile non di ruolo, comunque denominato, che, dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, ed entro il 18 dicembre 1936-XV, abbiano riportato idoneità in un pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale di gruppo *A* o parificabile delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

2° originale o copia autentica di uno dei seguenti diplomi di laurea: in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze sociali, in scienze sociali e politiche, in scienze sociali, economiche e politiche, in scienze sindacali, in scienze economico-commerciali, in scienze politiche ed amministrative, in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, ovvero certificato di laurea rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente Autorità scolastica;

3° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare questo certificato;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra. I richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali dovranno dimostrare tale loro qualità mediante dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario; nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno 15° ai Fasci di combattimento o ai Grupi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta. Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Detto requisito può comprovarsi mediante certificato, re-

datto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, oppure mediante certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segretaria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali all'estero. Il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo ovvero di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e confrofirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Detti certificati dovranno avere il visto di ratifica del Segretario o di un Vice segretario del P. N. F. nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito ante-Marcia su Roma.

Per gli invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo dovranno unire inoltre alla domanda un certificato da rilasciarsi dal Ministero presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata, e, qualora si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo comma del n. 1 del presente articolo, dovranno unire anche un certificato rilasciato dalla Amministrazione presso la quale il concorso venne espletato.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza. I feriti per la causa fascista e coloro che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa delle ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di 3 mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai nn. 2, 8 e 10 del presente articolo e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 3, 6 e 7 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) Diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo).
b) Economia politica e scienza delle finanze.
c) Diritto corporativo e legislazione del lavoro.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) Diritto internazionale pubblico e privato.
b) Diritto civile e commerciale.
c) Elementi di statistica.
d) Lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nella lingua inglese e tedesca.

Art. 5.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovrano presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà un punto di più nella somma di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e dell'art. 9 del R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305.

Art. 7.

Al presente concorso non potranno partecipare le donne.

Art. 8.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui allo art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale (gruppo *A*) e conseguiranno la nomina a vice segretari se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800, salvo le riduzioni e le maggiorazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, e 24 settembre 1936, n. 1719.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(1721)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.